



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6868 del 2024, proposto da

Serena Aleo, Natascia Alessandrini, Teresa Alfano, Assunta Antinora, Rosaria Benedetta Apicella, Maria Teresa Aracri, Tiziana Baraschino, Federica Boccali, Maria Boccia, Concetta Branca, Vittoria Buonocore, Patrizia Caccamo, Mariagrazia Caprella, Andrea Capuano, Miriana Caputo, Andrea Catarinozzi, Giuseppe Cibelli, Simona Civiletto, Veronica Colucci, Carmen Coppola, Caterina Corigliano, Tiziana Costa, Manuela Croce, Liberata Crudo, Marica D'Alonzo, Rosanna D'Erario, Nadia Anna De Giorgi, Cesare Di Bona, Giuseppina Di Prima, Debora Di Vaira, Federico Di Vito, Giovanna Drogo, Michela Emanuele, Vincenzo Emilio, Silvia Favara, Calogera Aldina Ferrara, Cristina Giancola, Melania Giannone, Agata Grasso, Rosanna Grasso, Eleonora Grasso, Jessica Grillo, Cristiano Guarino, Laura Gucciardi, Mariaconcetta Inguanta, Giovanni Paolo Angelo La Martina, Giulia La Regina, Isabella Landolfi, Salvatore Lo Grasso, Giovanni Losenno, Alessandra Macaudo, Elvira Mainieri, Thaira Mangiapelo, Luigi Mannella, Giuseppina Marchi, Christian Marino, Andrea Martone, Loredana

Martori, Carmelo Miccichè, Salvatore Milazzo, Carmela Giuseppa Nastasi, Federica Nobile, Anna Rita Palazzolo, Elisa Papini, Maria Grazia Pesce, Paolo Petraccia, Elias Poli, Alessio Praino, Melania Prestipino, Rossella Pucci, Monica Raiano, Tiziana Ricciardi, Anna Maria Rossi, Laura Ruggieri, Giuseppe Salsano, Andonella Santamaria, Marco Santoro, Anastasia Francesca Scalia, Lucia Schiavone, Filippo Schicchi, Anna Secondulfo, Nadia Siniscalchi, Paola Venezia, Vincenza Venna, Luca Verde, Michelina Maria Grazia Zappia, Vasileios Zoukis, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo e Laura Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5, recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7, recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”, consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana, dell'Ufficio Ufficio Scolastico Regionale Marche, dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, dell'Ufficio Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale Molise, dell'Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell'Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto preliminarmente di rinviare alla più approfondita sede del merito ogni valutazione in ordine all'ammissibilità nella specie del ricorso collettivo e alla sussistenza dell'interesse a ricorrere;

Considerato che le posizioni dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico-pratici, quali dichiarano di essere gli odierni ricorrenti, non sono identiche, pur avendo tutti seguito il medesimo corso, atteso che questi ultimi vi hanno potuto partecipare con il possesso del solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, a differenza dei primi che devono possedere la laurea, peraltro ricevendo a monte un trattamento di *favor*, di modo che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo unicamente per i docenti muniti di laurea non determina una disparità di trattamento ed anzi appare ragionevole;

Ritenuto che:

pertanto, non sussista il *fumus boni juris* e conseguentemente la domanda cautelare debba essere respinta;

le spese della presente fase cautelare possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità e della novità della questione esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- respinge la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO